

## Le Mazzantine: ricerche sul Diritto Societario

a cura di Roberto Mazzanti – Rag. Commercialista

Società di capitali - il bilancio d'esercizio – novità giuridiche per il 2009 – forma abbreviata – Xbrl – analisi novità.

### INDICE

<b>1. PREMESSA</b>	<b>PAG.2</b>
<b>2. LA FORMA ABBREVIATA</b>	<b>PAG.2</b>
<b>3. IL FORMATO XBRL</b>	<b>PAG.3</b>
<b>4. LE MAGGIORI RESPONSABILITÀ TRIBUTARIE</b>	<b>PAG.4</b>
<b>5. LE NOVITÀ IN MATERIA DI INFORMATIVA</b>	<b>PAG.6</b>

# Il commercialista telematico

## PREMESSA

Analizziamo in questo lavoro le novità che ci attendono per l'elaborazione ed il deposito del bilancio, per quanto riguarda le società di capitali.

Le principali sono:

- a) i nuovi limiti per accedere al bilancio in forma abbreviata
- b) il formato XBRL.

## LA FORMA ABBREVIATA

Nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 2008 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 3 novembre 2008, n. 173, che è entrato in vigore dal 21.11.2008 ma con effetto dai bilanci relativi agli esercizi che iniziano dal 21.11.2008 in avanti; in sostanza, con effetto dall'esercizio 2009, per coloro che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare.

Per le società con esercizi "a cavallo", con effetto da quello che inizia dopo il 21 Novembre scorso.

Ecco il testo dell'art.6 del d.lgs 173/2008:

### **Art. 6. Disposizioni transitorie**

**1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore.**

I nuovi limiti sono:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro.

**I NUOVI LIMITI  
PER LA FORMA  
ABBREVIATA  
HANNO  
EFFETTO SUL  
2009 (BIL  
2010)**

# Il commercialista telematico

Come detto, **il bilancio d'esercizio 2008** sarà redatto in forma abbreviata avendo riguardo ai vecchi limiti, che restano:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Il nuovo ammontare dei limiti sarà perciò effettivo solo per il 2009 e quindi ne riparleremo tra un anno.

## IL FORMATO XBRL

Il nuovo formato è attualmente obbligatorio solo per le società che chiudono l'esercizio dopo il 16 febbraio 2009 avendolo in corso alla data del 31 marzo 2008. Ad esempio quelle con esercizio a cavallo tra il 1° marzo ed il 28 febbraio.

*Il nuovo formato ha effetto immediato solo in casi limitati.*

In pratica questo significa che le società con esercizio coincidente con l'anno solare affronteranno il problema nel 2010, con riguardo ai bilanci al 31.12.2009.

Chi volesse approfondire l'argomento può consultare il comunicato del Ministero per lo Sviluppo economico, pubblicato sulla G.U. del 27 febbraio scorso, che qui riporto integralmente:

“COMUNICATO

Disponibilita' delle tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle Imprese.

In sede di prima applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008,

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

# Il commercialista telematico

recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2008, n. 304, il Centro Nazionale per l'Informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), avendo individuato il proprio sito [www.cnipa.gov.it](http://www.cnipa.gov.it) ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), all'art. 3, comma 3, e all'art. 5, comma 4, del predetto decreto, ha comunicato che dal giorno 16 febbraio 2009 sono disponibili sul predetto sito (alla pagina <http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/TassonomiaXBRL/>) le tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

Conseguentemente, l'obbligo di adottare le modalita' di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile si applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla data del 16 febbraio 2009 in cui e' avvenuta la predetta pubblicazione, con le eccezioni e le modalita' di prima applicazione di cui al medesimo art. 3, commi 2 e 3."

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

# Il commercialista telematico

## LE MAGGIORI RESPONSABILITÀ FISCALI DI SINDACI E

### REVISORI

Introdotta la  
responsabilità  
fiscale per  
omesso  
giudizio sul  
bilancio.

Come hanno giustamente sottolineato [Cavalluzzo e Montinari](#) nel loro articolo comparso su [Il Sole 24 Ore del 21 feb scorso](#), il quadro delle responsabilità di sindaci e revisori è mutato, ovviamente in peggio, rispetto all'anno scorso.

La novità è portata dalla legge Finanziaria 2008 (legge 244/2007) che ha introdotto una responsabilità tributaria specifica (accanto a quella preesistente di carattere civilistico, a mio avviso valida anche nei confronti del Fisco): quella dell'omesso giudizio sul bilancio, (da parte dei sindaci incaricati del controllo contabile o dei revisori), se da questo deriva un'infedele dichiarazione e quella dell'omessa sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e Irap.

La prima violazione è punita con la **sanzione amministrativa** pari al 30% del compenso contrattuale, nei limiti comunque della maggiore imposta accertata in capo alla società, qualora da tali omissioni derivi l'infedeltà della dichiarazione.

La seconda è punita con una **sanzione amministrativa** da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.056,00.

Tecnicamente il legislatore ha introdotto queste novità mediante un nuovo comma 5 all'art.9 del d.lgs 471/97, che riporto integralmente:

"5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e ai fini dell'imposta regionale sulle attività

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

# Il commercialista telematico

produttive (IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.”

**E' evidente che nell'applicazione della norma sarà fondamentale individuare se effettivamente dall'omissione del Revisore o del Sindaco derivi necessariamente l'infedeltà fiscale della società, cosa che ritengo non automatica. Ossia: non è detto che omettere un giudizio comporti automaticamente una dichiarazione infedele. Così come la dichiarazione potrebbe essere comunque infedele anche in presenza di giudizio positivo, se l'infedeltà è sfuggita senza colpa del Revisore. C'è anche bisogno di chiarire se questa infedeltà debba essere ancorata a parametri oggettivi (come dovrebbe) o siano sufficienti le solite presunzioni fiscali a cui magari**

*Le ipotesi di punibilità.*

# Il commercialista telematico

la società potrebbe accondiscendere per convenienza a non instaurare una lite; in questo caso multiamo il Revisore ?

Vedremo cosa succederà, dato che questo è il primo anno di applicazione della novità.

## **LE NOVITA' IN MATERIA DI INFORMATIVA DI BILANCIO**

Da questo bilancio aumenta il contenuto dell'informativa da trasporre nella relazione di gestione; il d.lgs 32/2007 stabilisce che questa dovrà contenere una fedele analisi sulla situazione della società e sul risultato di gestione.

*L'informativa attinge ad elementi extracontabili.*

Il nostro Consiglio Nazionale ha pubblicato su questo punto un articolato dossier, intitolato "LA RELAZIONE SULLA GESTIONE" che spiega l'impatto del d.lgs 32/07 sul tema ([http://www.cndcec.it/PORTAL/home/jsp/primopiano\\_dettaglio.jsp?pp=s&cndct=0000004291&cndcp=0000000103](http://www.cndcec.it/PORTAL/home/jsp/primopiano_dettaglio.jsp?pp=s&cndct=0000004291&cndcp=0000000103)).

Nelle premesse generali il Consiglio spiega che la ratio della novità consiste nell'obbligare gli amministratori a fornire tutte le indicazioni necessarie per rappresentare correttamente e completamente la situazione patrimoniale della società, anche attingendo a dati extracontabili, se necessario e come eccezione.

Potranno essere quindi utilizzati indici, tabelle, grafici e qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo di dare al lettore del bilancio un quadro esauriente del "dove siamo, come stiamo e dove stiamo andando". Senza dimenticare di illustrare anche quali sono le fonti

# Il commercialista telematico

di incertezza e di rischio sulle operazioni in corso alla data di chiusura del bilancio e alla data di redazione dello stesso.

Per quanto riguarda l'illustrazione del risultato d'esercizio, valgono gli stessi criteri; qui non va nemmeno trascurato il fatto che sempre di più le imposte vengono calcolate direttamente sul bilancio civile, per cui le informazioni che vengono date nella relazione di gestione a proposito degli utili di esercizio possono essere fuorvianti - se non pesate attentamente - per i verificatori fiscali, nel senso che possono innescare presunzioni controproducenti o al contrario essere interpretate come tentativi di ridurre la portata dell'utile effettivamente realizzato. Specie nell'ipotesi di informazioni troppo stringate o lacunose.

Fine

6 marzo 2009

## **Citazioni e ringraziamenti:**

**hanno contribuito a questa Mazzantina le tesi e le analisi tratte dalle fonti citate nel testo.**